



Repertorio numero 56658

Raccolta numero 31827

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Dicembre

- 22 DICEMBRE 2020 -

in Cosenza, in una sala del Palazzo Arcivescovile sito alla Piazza A. G. Parrasio, alle ore diciassette (17:00)

Avanti a me dott. Luigi De Santis Notaio in Cosenza iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola.

è comparso

S.E. Mons. NOLE' FRANCESCANTONIO, nato a Potenza il 9 Giugno 1948, domiciliato in Cosenza, in qualità di Presidente dell'Assemblea dei soci Fondatori della Fondazione "DON CARLO DE CARDONA - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - O.N.L.U.S.", con sede in Cosenza alla Piazza Parrasio n. 16, ente istituito ai sensi della Legge n. 108/96, riconosciuta dalla Regione Calabria con delibera della Giunta Regionale in data 20 marzo 2000, portante il nr. 279 del Reg., debitamente iscritta nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'indicata legge.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci fondatori della suddetta fondazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Proposta di adeguamento dello statuto alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017)".

Registrato a Cosenza
il 15.01.2021
al n. 747
serie 17

Esente da imposta di bollo



Indi mi richiede di ricevere il relativo verbale, ed io Notaio, aderendo, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il comparente, nella spiegata qualità, il quale constata e mi dichiara che:

1) l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto sociale;

2) sono presenti numero 5 soci fondatori su un totale di 5 soci fondatori aventi diritto al voto e precisamente:

l'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano in presenza;

ed in video conferenza

Raffaele Stella in rappresentanza dei Diaconi Permanenti;

Giuseppe Coscarelli in rappresentanza di Rinnovamento nello Spirito;

Marano Barbara delegata da Cursillos di Cristianità e da Comunione e Liberazione;

3) per il Consiglio Direttivo sono presenti:

il dott. Mancuso Paolo, in presenza; il dott. Lo Feudo Giampiero ed il dott. Chiappetta Antonio, in videoconferenza; il Sac. Bruno Di Domenico, in presenza;

4) per il Collegio sindacale sono presenti:

il dott. Slaviero Antonio Presidente, in presenza; in collegamento i dottori Antonio Gentile e Raffaele Zicarelli.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, a norma dell'articolo 17 (diciassette) dello statuto attualmente vigente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone ai

presenti che l'entrata in vigore della normativa di riordino degli Enti non lucrativi, per i quali è di prossima attuazione il Registro Unico Nazionale degli appartenenti al "Terzo Settore", consiglia di approvare, fin da subito, anche se con effetto a decorrere secondo legge, le modifiche statutarie che sono necessarie.

Propone, quindi, di **reformulare** il testo dello Statuto che prevede quali principali modifiche, oltre quelle necessitate dalle modifiche legislative: la previsione, della possibilità di svolgere, anche l'attività di microcredito, sempre nel rispetto delle finalità di interesse generale con la conseguente possibilità di rimodulare la composizione del patrimonio della fondazione anche per destinarlo a tale attività; la possibilità che le modifiche dello Statuto siano approvate solo dal Consiglio Direttivo senza necessità di approvazione dell'assemblea; la precisazione delle funzioni dell'Organo di controllo.

Dà, quindi, lettura della nuova versione dello statuto illustrandone il contenuto e le modifiche, articolo per articolo.

Ultimata la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo testo di statuto esaminato in sede di discussione e di cui è stata data lettura dal Presidente, con effetto a decorrere dal termine di cui all'art. 104 comma 2 del Codice degli Enti del Terzo Settore. Conseguentemente, il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo integrale con le modifiche apportate dello Statuto sociale che, al presente atto, previa vidimazione, si allega sotto la lettera "B".



Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato fin d'ora ad apportare

al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte, di natura non sostanziale, che si rivelassero necessarie, in sede di adempimenti.

Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e minuti trentasette.

Il costituito dichiara di essere stato edotto degli obblighi posti a suo carico dal Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004, nr.56, in attuazione della Direttiva 2001/97/CE (cd. "Legge antiriciclaggio") e della normativa in merito al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, nr.196 (cd. "Legge Privacy"), nonché in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (cd. "General Data Protection Regulation") e pertanto, riconosce di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali e ne autorizza l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Imposte e spese del presente atto sono poste a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, unitamente a quanto allegato, al comparente il quale lo approva. Consta di due fogli per cinque facciate intere e quanto della presente; scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione. Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quarantaquattro.

In originale firmato:

Mons. Francescoantonio Nolè - Luigi De Santis notaio.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1

-Costituzione-

E' costituito l'Ente Filantropico FONDAZIONE "DON CARLO DE CARDONA", istituita dall'Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 460/1997 (fino a quando applicabile), dal D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (nei limiti e nei tempi in cui sarà applicabile) e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (nel prosieguo definite anche tutte tali norme, per brevità, "la normativa applicabile").

Essendo costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore) ad essa, fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle O.N.L.U.S.) per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata; ottenuta l'iscrizione nel R.U.N.T.S., la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"FONDAZIONE "DON CARLO DE CARDONA" ENTE FILANTROPICO.**

Fino a tale ultimo evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S." oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico; altresì, solo a decorrere dall'abrogazione della disciplina delle Onlus, cesseranno le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del



Terzo Settore) ed inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi

alla medesima disciplina del Terzo Settore.

Articolo 2

-Sede-

La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Rende (CS), Via Rossini presso il Seminario Arcivescovile.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede legale ovvero istituire una o più sedi secondarie.

Articolo 3

-Durata-

La Fondazione ha durata illimitata, a tempo indeterminato, e non persegue fini di lucro, neppure in forma indiretta.

Articolo 4

-Scopo - Oggetto

La Fondazione, anche in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi.

In particolare ha per oggetto l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate in conformità con il disposto dell'art. 5 lett. u) del D. Lgs. 117/2017 .

Più specificatamente, si propone di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, anche temporaneo, per rendere operante nel sociale i principi della carità cristiana e della solidarietà umana.

La forza specifica della Fondazione è la capacità di promuovere la solidarietà economica, in modo da dotarsi di capitali per poter garantire i bisognosi.

In osservanza di tale finalità, la Fondazione, svolgendo attività di volontariato anche ai sensi della L. 266/1991 e successive modifiche, si propone di:

- sviluppare un'azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta cultura antidebito, unitamente ad un maggiore senso di responsabilità individuale e sociale, per combattere e scoraggiare il ricorso all'usura;
- assistere e sostenere chiunque sia vittima dell'usura o si trovi nelle condizioni di diventarlo, e pertanto, versi in stato di bisogno;
- operare con ogni mezzo consentito della Legge per prevenire il fenomeno dell'usura, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
- prestare, nei confronti di chi versa in stato di difficoltà economica o finanziaria, anche momentaneo, idonee garanzie, facilitando la concessione del credito, altrimenti precluso, da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e sensibilità al problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti, ecc.), con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, secondo i seguenti criteri di meritevolezza:

a) effettivo stato di bisogno del richiedente;

b) serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;



c) capacità di rimborso in base al reddito e/o alla situazione patrimoniale o

attraverso garanzie prestate da familiari o altri;;

d) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

- convenzionarsi con eventuali consorzi fidi esistenti sul territorio regionale e/o nazionale e sviluppare rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Fondazioni, istituzioni nazionali ed internazionali, pubbliche o private, aventi le medesime o similari finalità, anche per consentire la concessione di garanzie frazionate per richieste di importi elevati, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni;

La Fondazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà prestare garanzie utilizzando fondi propri o di provenienza pubblica per consentire la concessione agli assistiti di credito da parte di Banche, Istituti di credito ed altri intermediari finanziari convenzionati, con obbligo di restituzione da parte degli assistiti stessi.

Accanto al prestito garantito, la Fondazione potrà inoltre svolgere attività di attribuzione diretta senza corrispettivo di somme di denaro provenienti da fondi privati sotto forma di sussidi, contributi, raccolta fondi, ovvero ogni altra forma di sostegno economico.

Nel solco di questa attività di beneficenza la Fondazione potrà fornire consulenze legali, fiscali, previdenziali, bancarie e psicologiche attraverso i suoi volontari, a titolo gratuito.

Per la prevenzione dell'usura, che costituisce comunque lo scopo primario di essa, la Fondazione opera secondo le direttive della L. 07/03/1996 n. 108 utilizzando fondi comunque destinati allo scopo.

Infine – ricorrendone i presupposti di legge – la Fondazione può svolgere

attività di microcredito sociale in conformità alle leggi e norme in atto.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. n. 460/1997 e di quelle che verranno stabilite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117; in particolare potrà, anche:

-organizzare e promuovere, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza e consulenza gratuita, raccogliendo e rendendo pubblici, editandoli anche in proprio, informazioni, dati e documenti sulle tematiche dell'usura e della cultura antidebito, al fine di sensibilizzare la pubblica opinione, gli enti e le istituzioni sul relativo fenomeno e per promuovere una maggiore cultura d'impresa, anche accedendo a programmi e forme di finanziamento e sostegno regionali, nazionali, europei ed internazionali; *svolgere altre attività strumentali rispetto a quelle sopra indicate che potranno essere individuate dal Consiglio Direttivo.*

TITOLO II

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 5

-Patrimonio della Fondazione-

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione costituita dalle somme di denaro indicate nell'art. 4 dell'atto costitutivo pari a Euro 103,239,73 (centotremiladuecentotrentanove/73 Euro).



- dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, da impiegare per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione potrà, anche al fine di aumentare le dotazioni patrimoniali, raccogliere fondi per finanziare le proprie attività tramite richieste a terzi di lasciti, donazioni e contributi anche in forme organizzate e continuative, anche con sollecitazioni al pubblico o cessioni di beni di modico valore, ma con il rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e di quanto stabilito dalle norme in atto.

Nel rispetto della normativa di cui all'art. 22 comma 4 del D. Lgs. 117/2017, la dotazione patrimoniale iniziale di Euro 103,239,73 (centotremiladuecentotrentanove/73 Euro) dichiarata e costituita al momento dell'iscrizione al Registro delle Personalità Giuridiche e attualmente depositata sul conto corrente n. 110775 in essere presso la BCC Mediocrati sede di Rende (CS), *potrà essere ridotta, a far data in cui inizieranno ad avere effetto le nuove clausole statutarie conformi alla disciplina del Terzo Settore, fino all'importo di Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) previsto dal citato articolo 22 comma 4 del Dlgs 117/2017 necessario per il mantenimento della personalità giuridica, con conseguente liberazione della differenza dal regime vincolato; in tale ipotesi il capitale liberato dovrà essere impiegato, esclusivamente nel rispetto delle finalità istituzionali individuate nell'art.4, per operare con strumenti diversi e per lo svolgimento dell'attività di micro credito*

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 22 comma 4 del Dlgs.

117/2017, l'organo amministrativo deve convocare senza indugio il

Consiglio Direttivo per deliberare in ordine alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, o in alternativa, per deliberare la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Sussistendo le condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Cod. Civ..

Articolo 6

- Impiego del patrimonio della Fondazione

ed erogazione delle rendite -

Il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo opera con la prudenza, la perizia e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente, con apposita delibera le percentuali sia delle rendite prodotte dal patrimonio che da donazioni, lasciti, legati ed elargizioni in genere da destinare:

nella misura massima del 20% (venti per cento) alle spese di funzionamento della fondazione;

nella misura massima del 60% (sessanta per cento) al fondo antiusura della Fondazione, cioè per la garanzia della concessione del credito e per la beneficenza diretta; in ogni caso la somma da destinare per



la beneficenza diretta non potrà superare il 25% (venticinque per cento)

dello stesso fondo antiusura;

nella misura del rimanente 20% (venti per cento) ad incremento del patrimonio.

2. I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo vengono scelti secondo i criteri e le modalità previsti dal "Regolamento delle Attività" emanato dal Consiglio Direttivo ex art. 13 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto; a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a norma di quanto previsto dal presente Statuto per lo Scioglimento della Fondazione e comunque nel rispetto della Normativa applicabile.

In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore, salvo diversa indicazione della Legge.

Articolo 7

- Esercizio Finanziario -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno,

Articolo 8

- Bilancio d'esercizio -

La fondazione deve redigere il bilancio di esercizio composto dallo Stato

Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla Relazione di Missione e dalla Relazione dei Sindaci, secondo il disposto e per la parte applicabile degli art. 13, 14 e 16 del Dlgs. 117/2017.

Articolo 9

- Libri Obbligatori-

La fondazione, oltre agli adempimenti di cui sopra, collegati al bilancio, deve tenere: il libro degli associati o aderenti; il libro delle assemblee; il libro delle assemblee e deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 10

- Organi della Fondazione-

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) Il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo e/o l'organo di revisione o il revisore unico;
- d) L'Assemblea dei Soci;

Articolo 11

- Volontari-

La fondazione si avvale in misura prevalente dell'apporto di volontari i quali prestano la propria opera gratuitamente e disinteressatamente.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e



documentate per l'attività prestata.

In ogni caso sono vietati rimborsi di tipo forfettario.

Qualora non sia possibile avvalersi di volontari per ricoprire le cariche sociali la Fondazione potrà far ricorso a professionisti la cui retribuzione dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 12

-Composizione del Consiglio Direttivo-

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri.

Di essi, quattro sono nominati dall'Arcivescovo pro-tempore della Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano ed uno è scelto dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione (e quindi anche il Presidente ed il Vice Presidente) dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato senza interruzione limitatamente a due mandati successivi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di

componente dell'Assemblea dei Soci Fondatori, di cui in seguito, soltanto nel periodo in cui tale carica viene rivestita.

Dalla nomina a Consigliere, Presidente o Vice Presidente non consegue alcun compenso o diritto a retribuzione, salvo, ove deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della funzione .

Articolo 13

-Cessazione della carica-

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per fine mandato, per morte, recesso od esclusione.

L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza ingiustificata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, mentre è pronunciata dal Consiglio medesimo nei casi in cui il Consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate violazioni delle disposizioni del presente Statuto ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica ed il buon costume, il sentimento religioso e la pietà dei defunti nonché per reati di usura.

Nel caso di cessazione della carica di un membro del Consiglio Direttivo e della sua presa d'atto da parte dello stesso Consiglio, si provvederà a sostituirlo, entro un mese al massimo da detta presa d'atto, con le stesse modalità della nomina del membro stesso; i sostituiti durano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro sostituito.

Articolo 14

-Attribuzioni del Consiglio Direttivo-



Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione circa il compimento degli scopi sociali. (delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli riservati all'Assemblea per legge o per statuto).

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- provvede a gestire ed investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio;
- provvede ad esaminare le domande di coloro che si trovano in stato di difficoltà economico-finanziaria e delibera la concessione della garanzia;
- demanda agli Uffici di assicurare al richiedente ogni tipo di assistenza ivi compresa la riorganizzazione delle sue risorse economiche;
- provvede, entro i termini normativamente previsti, a redigere il bilancio annuale corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione curandone la presentazione all'assemblea per averne l'approvazione;
- provvede a richiedere, a mezzo del proprio Presidente, che il Presidente dell'Assemblea dei soci Fondatori convochi la stessa per quanto di sua competenza e spettanza nonché ad eseguire le decisioni deliberate dalla Assemblea;
- potrà redigere ed adottare il testo del regolamento interno;
- delibera ed approva eventuali modifiche statutarie;
- provvede ad assumere o licenziare personale che lo stesso ritiene opportuno ai fini del raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 15

-Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro più anziano in età, con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, comunicata almeno sette giorni prima della riunione, o, in caso di urgenza, a mezzo telefono, mail e/o pec.

Le sedute del Consiglio Direttivo, possono svolgersi anche da remoto in videoconferenza e sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti; *le deliberazioni* vengono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta ogni sei mesi in seduta ordinaria, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Articolo 16

-Presidente della Fondazione-

Il Presidente della Fondazione o, in sua assenza o legittimo impedimento, il Vicepresidente, presiede di diritto il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Fondazione con facoltà di conferire procure e deleghe, nonché ha il potere di firma in nome e per conto della Fondazione.

Inoltre:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare delle singole adunanze;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo, alla prima riunione utile, al Consiglio;
- predispone annualmente la relazione sull'attività della Fondazione che



sottopone all'Assemblea dei Fondatori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo fatto dell'agire del Vice Presidente, in mancanza del Presidente, costituisce piena prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17

- Organo di Controllo -

L'Assemblea dei Soci nomina il Collegio Sindacale anche altrimenti detto Organo di Controllo.

Le cause di decadenza o ineleggibilità alla relativa carica sono quelle previste dall'art. 2339 del Cod. Civ..

L'organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori; *almeno uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti, deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi della normativa vigente.*

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 18

-Compiti dell'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti-

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto, nonché sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231 del 2001, qualora applicabile;*
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della*

Fondazione;

- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;*
- *esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;*
- *attesta la conformità del bilancio sociale alla Normativa applicabile.*

Allo scopo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato l'Organo di Controllo ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Anche qualora non ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del Dlgs. 217/2017, che impone l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti al superamento dei parametri stabiliti dalla medesima norma, la Fondazione affida la Revisione Legale dei conti a tutti i membri che compongono l'Organo di Controllo.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 del CTS ai componenti dell'Organo di Controllo che svolgono la funzione di Revisione Legale dei conti spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci fondatori per l'intero periodo dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

Articolo 19

-Composizione dell'Assemblea dei Fondatori-

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai rappresentanti dei Soci Fondatori.



Fanno parte dell'Assemblea dei Fondatori anche Associazioni, Fondazioni o altri Enti in generale, i quali designeranno i loro rappresentanti con criteri che non siano in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione stessa e con le norme di questo Statuto.

Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o entrambi i membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Fondatori, questa provvederà alla sostituzione entro un mese dalla vacanza.

Articolo 20

-Presidenza dell'Assemblea dei Fondatori-

L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dall'Arcivescovo pro-tempore della Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano o da un suo delegato.

Articolo 21

-Riunioni e deliberazioni-

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera a maggioranza degli stessi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 22

-Attribuzioni dell'Assemblea dei Fondatori-

L'Assemblea dei Fondatori:

- elegge un (1) membro del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio annuale della Fondazione sottopostogli in progetto dal Consiglio Direttivo, tenendo conto della relazione predisposta dall'Organo di Controllo e dai Revisori;
- approva la relazione sull'attività della Fondazione, predisposta annualmente dal Presidente;
- esprime pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame;
- controlla l'attività del Consiglio Direttivo attraverso la verifica della conformità del suo operato al perseguimento degli scopi statutari;
- nomina a maggioranza assoluta i membri dell'Organo di Controllo e ne determina il compenso.

L'Assemblea dei Fondatori potrà dotarsi, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Direttivo, di un "Regolamento di attività" che disciplini il suo funzionamento e sia in armonia con le norme del presente Statuto.

TITOLO VII

Articolo 23

-Gratuità degli incarichi-

Tutti gli incarichi previsti nel presente Statuto sono gratuiti, esclusi quelli espressamente previsti e quelli determinati dall'Assemblea dei Soci per l'organo di Controllo che svolge la funzione di Revisione Legale dei Conti. Per la prima volta le nomine alle cariche dell'Ente o come componenti dei suoi organi collegiali, possono essere effettuate in sede di atto costitutivo.

Articolo 24



-Modificazioni dello Statuto-

Le norme del presente Statuto sono modificabili dal Consiglio Direttivo con apposita delibera .

Articolo 25

-Estinzione-

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, ovvero per le altre cause previste dalla legge.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio è devoluto, a seconda delle norme vigenti in materia, tempo per tempo, ed, in ogni caso, previo parere favorevole dell'Organo di Revisore Legale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti aventi fini di pubblica utilità, ovvero da altri enti di cui al D.Lgs. 117 del 2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del citato D. Lgs., fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Norme transitorie

In ogni caso per quanto non previsto nel presente Statuto si applica la Normativa applicabile, così come sopra sinteticamente definita.

In originale firmato:

Mons. Francescoantonio Nolè - Luigi De Santis notaio.

*La presente copia é conforme all'originale documento in più fogli
esistente ai miei rogiti, munito delle prescritte firme e viene rilasciata
per gli usi consentiti dalla legge.*

Cosenza li, 05 02 2021

Luigi Di Salvatore

